

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-653 del 11/02/2022
Oggetto	DLGS. N. 152/06 E SMI, ART. 216 - DM 05/02/98 E SMI, LR 13/2015 - REMER SRL CON SEDE LEGALE IN CERVIA - ISCRIZIONE N. 259 NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA - IMPIANTO SITO IN CERVIA, VIA DELL'INDUSTRIA N. 7 - DIFFIDA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-679 del 10/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno undici FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS. N. 152/06 E SMI, ART. 216 - DM 05/02/98 E SMI, LR 13/2015. REMER SRL CON SEDE LEGALE IN CERVIA - ISCRIZIONE N. 259 NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA - IMPIANTO SITO IN CERVIA, VIA DELL'INDUSTRIA N. 7.

DIFFIDA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente.
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna nel 2016 e annualmente rinnovata. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 della suddetta *Convenzione*, sono state specificate le residue funzioni in materia ambientale attribuite alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che vengono esercitate tramite Arpae SAC (tra cui l'Iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

PREMESSO CHE:

- La Remer Srl (P.IVA 02524690399) con sede legale in Cervia, Via dell'industria n. 7, è titolare dell'iscrizione n. 259 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata, rilasciata ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 152/2006 e smi e DM 05/02/98 e smi, per l'impianto sito in Comune di Cervia, via dell'industria n. 7 in Cervia, (Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2857 del 24/09/2015 e smi);

- con nota acquisita al Pg. 91116/2019, il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, trasmetteva anche a questo SAC gli esiti dell'accesso ispettivo (nota Nr. 42/1-9 di prot.llo) presso l'impianto della ditta REMER srl da cui emergevano irregolarità in violazione alle norme tecniche previste dall'art. 214 c. 1, c. 3 e art.216 c. 1, c. 2 c. 3 TUA nonché dal DM 5/2/1998 di seguito elencate:
 1. non erano consultabili il registro di carico e scarico e la maggior parte dei FIR (violazione lettera F autorizzazione);
 2. sia i rifiuti che i materiali denominati rifiuti cessati (ex MPS) non erano stoccati tutti all'interno del capannone contenuti all'interno di big bag non etichettati. In tal modo non era possibile distinguere chiaramente quali erano i rifiuti e quali erano i rifiuti cessati o MPS in violazione della prescrizione di cui alla lettera c) dell'atto autorizzativo;
 3. altri big bag asseritamente contenenti MPS erano depositati abbandonati all'interno del capannone in disuso, sito nella stessa via e di proprietà dell'Utensileria Adriatica di Cervia, asseritamente destinati all'esportazione;
 4. la polvere derivante dagli impianti di cernita e filtrazione del granulo plastico dei cavi elettrici cd "polverino" era depositata ovunque all'interno dell'impianto rendendo ancor più difficile l'identificazione dei big bag contenenti MPS da quelli contenenti altre tipologia di rifiuto o lo stesso "polverino", tutto ciò in violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro richiamati nella prescrizione di cui alla lettera g) dell'atto autorizzativo;
 5. il "polverino" era classificato dall'azienda come non pericoloso con il codice EER 19.12.12 "altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19,12,11* (codice a specchio), senza esibire un'analisi che ne confermasse la non pericolosità, come invece era risultato essere; il suddetto rifiuto non era stato mai avviato a smaltimento, come dichiarato dallo stesso legale rappresentante;"
- con la citata nota Nr. 42/1-9 di prot.llo (Pg. Arpae 91116/2019) il Comando Carabinieri chiedeva in esito alle verifiche effettuate l'emissione di Ordinanza Sindacale e/o provvedimento di diffida finalizzato alla rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e/o depositati in modo incontrollato sia all'interno che all'esterno della sede operativa della Remer Srl sita in Cervia Via dell'Industria n. 7;
- in data 06/08/2019 (Pg. Arpae 124524) il Comune di Cervia, Settore Programmazione e Gestione del Territorio emetteva nei confronti della Remer Srl – Cervia: Ordinanza n. 368 del 06/08/2019 per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e/o depositati in modo incontrollato sia all'interno che all'esterno della sede operativa della Remer Srl sita in Cervia Via dell'Industria n. 7, in seguito a controllo effettuato dal Comando carabinieri per la Tutela Ambientale – Nucleo Operativo Ecologico di Bologna;
- dal 2019 ad oggi non risulta ancora definita la problematica della rimozione e l'avvio a smaltimento dei rifiuti dalla sede operativa sita in Cervia via dell'Industria n. 7 così come indicato dall'Ordinanza Dirigenziale del Comune;
- attesa la comunicazione di Remer Srl (Pg. Arpae 108541/2020) con la quale dando atto dell'impossibilità di procedere con la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti (come richiesto dall'Ordinanza del Comune di Cervia n. 368/2019) comunicava che era in procinto di definire *l'accordo di passaggio dell'impianto dalla gestione Remer Srl alla gestione Rivivi Srls*, accordo che, a detta della Società, avrebbe previsto l'impegno di Rivivi Srls a sostenere gli oneri dell'allontanamento dei rifiuti;
- considerati i rilievi di Arpae Servizio Territoriale (Pg. Arpae 73141/2021) condotti in sede di esame della documentazione presentata da Remer Srl (registri, quantitativi, tipologia di rifiuto, ecc.) comunicati anche all'Amministrazione comunale di Cervia;
- attesa la nota Pg. Arpae 133838 del 30.08.2021 con la quale Arpae SAC, sentiti il Servizio Territoriale ed il Comune di Cervia al fine di consentire l'ottenimento dell'iscrizione in favore di Rivivi Srls, richiedeva - oltre alla dimostrazione dei requisiti di legge -, la presentazione di un piano di rimozione con individuazione: delle tipologie di rifiuti, delle ditte incaricate del trasporto e smaltimento/recupero nonché della tempistica di conclusione degli interventi di ripristino;
- Rivivi Srls con nota Pg. Arpae 150827 del 30/09/2021 richiedeva una proroga di 30 gg per la presentazione della documentazione, termine prorogato al 30/10/2021. Con successiva nota Pg. Arpae 168463 del 01/11/2021 la stessa richiedeva un'ulteriore proroga in ragione dell'emergenza sanitaria in corso;
- con nota Pg. Arpae 186890 del 03/12/2021, indirizzata a Rivivi Srls e Remer Srl, Arpae SAC concedeva a Rivivi Srls un'ulteriore proroga fino al 31/12/2021 al fine della presentazione della documentazione richiesta con il vincolo che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto con il diniego della voltura;
- alla data del 31/12/2021 non risultava presentata da parte di Rivivi Srls alcuna documentazione né veniva presentata ulteriore istanza motivata di proroga;

- con la predetta nota Pg. Arpae 186890/2021, attesa **la gestione non conforme dell'attività, Arpae avvisava Remer Srl che si sarebbe proceduto con l'adozione di provvedimenti in merito ed in particolare con l'inibizione ad ingressare la tipologia di rifiuto EER 191204 data la presenza consistente di tali rifiuti** per i quali dal piano di rimozione presentato da Remer Srl a fine 2020 emergeva un incremento pari a circa 67,000 kg (passando da 170503 kg di cui alla comunicazione Remer Srl del 2019 a 237575 kg di cui alla comunicazione di fine 2020– ns. nota Pg. Arpae 73141/2021);
- alla data del 31/12/2021 non risultava presentata da parte di REMER srl alcun riscontro alla nota PG 186890/2021;
- non risultano, alla data odierna, agli atti di questo Servizio Arpae comunicazioni in merito all'ottemperanza dell'Ordinanza n. 368/2019 emessa dal Comune di Cervia, ovvero memorie/documentazione della ditta Remer Srl (come indicato nella nota Pg. Arpae 186890 del 03/12/2021);

VISTI gli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006;

Su proposta del responsabile del procedimento amministrativo, per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DIFFIDA

Remer Srl (C.F.02524690399) corrente in Cervia, Via dell'Industria n. 7:

1. al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni richiamate nella normativa di settore di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, del DM 5/2/1998 con particolare riferimento all'Allegato 5), e delle comunicazioni svolte ai sensi dell'art. 216 del TUA da Remer Srl, nonché delle condizioni di cui ai provvedimenti n. 2857 del 24/09/2015 rilasciato dalla Provincia di Ravenna e Determina Dirigenziale Arpae n. 1164 del 08/03/2017 ed in particolare al rispetto del termine massimo per la messa in riserva pari ad anni uno;
2. a collocare adeguatamente i rifiuti attualmente depositati in modo incontrollato procedendo con idonea etichettatura e separazione evitando promiscuità il tutto in ottemperanza all'Allegato 5 del DM 5/2/1998 rispettando l'identificazione e la delimitazione delle aree all'interno del capannone e del perimetro dell'impianto in cui le diverse tipologie di rifiuti non-pericolosi/pericolosi vengono stoccati per essere sottoposti alle operazioni R4/R13 e le aree adibite al deposito dei metalli recuperati;
3. a censire i rifiuti presenti nell'area indicando quantità e tipologia presentando relativo elenco;
4. a presentare COPIA dei registri/formulari e tutta la documentazione atta a consentire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero e dei materiali ottenuti in ottemperanza ai regolamenti 333/2011/UE e 715/2013/UE;
5. a presentare idonea documentazione e analisi attestanti la classificazione attribuita ai rifiuti con codice EER 19 12 12 prodotti;
6. a presentare un piano di rimozione per tutti i rifiuti (individuati dai relativi codici EER) che non rispettano il termine massimo di anni 1 (uno) per la messa in riserva dovendo tali rifiuti essere avviati a smaltimento e/o recupero. Il piano di rimozione rifiuti dovrà indicare: i relativi quantitativi, le ditte individuate per il trasporto e lo smaltimento/recupero, le tempistiche di attuazione del piano significando che il termine per lo smaltimento/recupero non potrà superare i tre mesi dall'intervenuta verifica del piano da parte di ARPAE Servizio Territoriale;
7. **Entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della presente** Remer Srl dovrà presentare ad Arpae SAC e Servizio Territoriale tutta la documentazione richiesta ai precedenti punti 1.-2.-3.-4.-5.-6. (corredata da documentazione fotografica) al fine di dare contezza dell'avvenuta ottemperanza di quanto disposto con riserva di adottare ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza;
8. **dall'ingressare presso la sede di Via dell'Industria n. 7**, (oggetto dell'iscrizione n. 259 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata) **ulteriori rifiuti con codice EER 19 12 04 "Plastica e gomma"; tale divieto perdurerà fino alla completa e corretta rimozione di tutti i rifiuti presenti in impianto che non rispettano quanto sopra indicato con particolare riferimento al periodo massimo di anni 1 (uno) per la messa in riserva;**

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

SI INFORMA che, ai sensi del REG UE 679/2016, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. Fabrizio Magnarello)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.